

N. 1190

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa del senatore BRUZZONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019 Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senatori. – L'eccessiva Onorevoli presenza della fauna selvatica presente sul nostro territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone sia nelle campagne che nei centri abitati, comporta anche un danno in termini di campi e raccolti distrutti da queste specie. Un ragionevole ed esiguo numero di animali pericolosi non ha mai creato problematiche particolari, mentre l'aumento del loro numero – si pensi che il numero dei cinghiali presenti in Italia ha ormai superato abbondantemente il milione di esemplari – sta causando danni e pericoli rilevanti. È ragionevole pensare, supporre e soprattutto proporre soluzioni che portino ad un'importante ed immediata diminuzione, controllata e selezionata, delle varie specie presenti sul territorio nazionale.

I cinghiali, in particolare, rappresentano un grave pericolo e l'aumento dei danni, delle aggressioni e degli incidenti sono il risultato di una incontrollata proliferazione di questa specie. I cinghiali sono responsabili di gran parte dei danni causati dagli animali selvatici alle produzioni agricole e rappresentano un rischio reale di trasmissione di epidemie di grande rilevanza e particolarmente gravi, quali la peste suina africana, che dai Paesi europei del Nord Est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio, e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari. Nel 2018 sono stati 138 gli incidenti gravi causati da fauna selvatica e hanno provocato 14 morti e 205 feriti. Ai rischi stradali vanno aggiunti i danni all'agricoltura in termini di raccolti distrutti, bestiame ucciso dai grandi predatori, cedimenti delle infrastrutture irrigue, perdita di biodiversità dovute alle specie alloctone e soprattutto rischi sanitari, sia per l'uomo che per la zootecnia. Stime ufficiali parlano di 100 milioni di euro di danni all'anno, stime molto prudenziali. Questo a dimostrazione di quanto l'eccessiva presenza di fauna selvatica sia un danno e un rischio per l'incolumità dei cittadini e la redditività degli agricoltori. Un piano per la gestione della fauna selvatica è necessario e non più rinviabile. È necessario e giusto tutelare la fauna, ma devono esserci delle limitazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza delle persone nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del paese, profondamente mutato. È necessario renderla attuale e non parlare più di protezione della fauna selvatica, ma di gestione della fauna selvatica. In particolare esiste un problema relativo alla questione dei piani di controllo. Dobbiamo inserire la figura del cacciatore abilitato e volontario nell'effettuazione dei piani di controllo, in quanto le guardie provinciali non sono più in grado di sostenere questa domanda.

La legge n. 157 del 1992, all'articolo 19, comma 2, stabilisce che: « Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento (...) ». In accordo con le regioni, si potrebbero valutare possibili modifiche alla legge n. 157 del 1992 prevedendo, quindi, la figura dell'operatore volontario, ossia un cacciatore formato, a seguito di appositi corsi di formazione, che a titolo volontario fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica, oggi in capo solo agli agenti dipendenti da province e città metropolitane. Al fine di rendere concretamente attuabili ed

efficaci tali piani di abbattimento è necessario modificare l'articolo 19 della citata legge, consentendo alle regioni e alle province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo che ha l'obiettivo di modificare la legge n. 157 del 1992, al fine di facilitare il contenimento delle specie per le quali si rendono necessarie operazioni di controllo numerico attraverso l'ausilio di figure a tale fine opportunamente formate e abilitate. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio ».